

ALLEGATO 1 ALL'ATTO REGISTRATO
IN MESSINA, ADDI 17/10/2023
N. 1148 SERIE 3

ASSOCIAZIONE MUSICALE EXSULTATE JUBILATE

STATUTO

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Musicale Exsultate Jubilate" con sede in Giampileri Superiore (ME), C.da Santa Lucia Marchesana, snc, operante sin da 1980.

Art. 2

La durata dell'Associazione è fissata al 31 Dicembre 2030 salvo proroga o scioglimento anticipato.

Art. 3

L'Associazione, che non ha fini di lucro, si propone di:

- a) Svolgere attività diretta alla diffusione della cultura musicale mediante concerti, conferenze, recitals, pubblicazioni ed ogni altro mezzo idoneo;
- b) Svolgere attività diretta allo studio ed alla divulgazione del canto corale in tutte le sue forme sia sacro che profano;
- c) Svolgere attività diretta alla valorizzazione delle opere polifoniche di autori Siciliani di ogni epoca e scuola, attraverso la ricerca e la presentazione di canti Siciliani originali elaborati per coro.

Art. 4

Il patrimonio dell'associazioni è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da contributi di enti pubblici e privati.

Il capitale sociale è di lire 270.000.

Art. 5

Sono soci ordinari dell'associazione gli iscritti nell'apposito albo e coloro che, maturati almeno un anno di anzianità come cantori, verranno ammessi a fare parte dell'associazione su delibera del consiglio direttivo, previa domanda.

Si considerano cantori coloro che superato un adeguato periodo di preparazione, su proposta del direttore artistico vengono iscritti nell'apposito registro punto

Possono essere iscritti nell'albo dei soci ordinari, per particolari meriti, su delibera unanime del consiglio direttivo anche non cantori.

La qualità di socio si può perdere ordinariamente per dimissioni o per inattività prolungata per oltre un anno.



Membo
Reni

ahy/M
unef

La qualità di socio si può perdere straordinariamente per gravi motivi riconosciuti dal consiglio direttivo.

Art. 6

Sono organi dell'associazione:

1. L'assemblea dei soci
2. il consiglio direttivo
3. il Presidente
4. il Direttore artistico
5. il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7

L'assemblea è formata dagli iscritti nell'apposito albo dei soci ordinari.

Essa approva il bilancio preventivo e consuntivo; elegge a scrutinio segreto i componenti il consiglio direttivo il numero non inferiore a 5, elegge i componenti il collegio dei revisori dei conti.

Viene convocata ordinariamente una volta l'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga opportuno il consiglio direttivo è su richiesta della metà più uno dei soci.

Le convocazioni avvengono mediante affissione all'albo della sede sociale.

L'assemblea è validamente costituita quando in prima convocazione sono presenti i 2/3 dei soci ordinari ed in seconda convocazione 1/3.

Art. 8

Il consiglio direttivo è l'organo collegiale deliberativo dell'associazione. Esso è composto dal presidente, dal Direttore artistico ed ai consiglieri.

Nella prima seduta successiva alla elezione elegge nel proprio seno il presidente, un vicepresidente, l'amministratore ed il segretario.

Predispose il bilancio preventivo e consuntivo, delibera sull'attribuzione e sulla perdita della qualità di socio ordinario; svolge tutte le funzioni alla gestione dell'associazione.

Art. 9

Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione. Convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il consiglio direttivo del quale coordina l'attività. In caso di impedimento od assenza le sue funzioni vengono svolte dal vicepresidente.

Art. 10

Il Direttore Artistico è preposto a tutta l'attività artistica dell'associazione che programma e coordina d'intesa con il consiglio direttivo.

Mirko
Fenu



Egli può nominare tra i soci ordinari o anche all'esterno i collaboratori artistici idonei a favorire il miglior funzionamento dell'attività artistica e didattica.

Art. 11

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi eletti dall'assemblea dei soci e svolge le funzioni adesso demandate dalla legge.

Art. 12

Tutti i membri eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili. In caso di rinuncia, impedimento o dimissioni prima della scadenza del mandato, da parte di uno o più componenti dei vari organi, gli stessi saranno surrogati fino ad un massimo di tre membri.

Oltre tale limite a mezzo di elezione da parte dell'assemblea dei soci ordinari.

Art. 13

Adempimenti dei cantori

Ogni cantore deve partecipare alle prove settimanali che il direttore artistico crederà opportuno programmare in preparazione a concerti o a varie circostanze.

L'orario delle prove sarà, a cura dello stesso direttore segnalato per iscritto sull'apposita bacheca posta nella sede della Corale.

Ogni cantore si deve rendere responsabile ed attivo nell'impegno assunto, deve essere puntuale negli orari di prova e dimostrare serietà negli impegni con la Corale.

Una prolungata assenza, non per motivi di forza maggiore, ed un cattivo comportamento, provocherà dei provvedimenti presi dal consiglio direttivo che andranno dalla sospensione alla definitiva espulsione dalla corale stessa, senza diritto al risarcimento delle spese sostenute per la divisa ed altro ivi comprese le spese per partiture e carpete.

Ogni cantore definitivamente iscritto, dovrà provvedere a proprie spese al corredo che consiste in una divisa uniforme per tutti i membri della corale.

La retta per ogni cantore resta fissata in una cifra da stabilirsi anno per anno a cura del consiglio direttivo.

Art. 14

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'associazione ed i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri eletti dall'assemblea dei soci; essi giudicheranno "ex Bono et aequo" senza formalità di procedura.

Art. 15

Per i primi due anni il consiglio direttivo è composto dai signori:

Freni Nicolò, De Benedetto Michele, Lo Cascio Sebastiana, Mazzapica Barbara, De Benedetto Ignazio, De Luca Paola, i quali nominano il presidente Freni Nicolò.

Per le altre nomine si rinvia alla prossima assemblea.

Art. 16

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio della stessa rimarrà, di proprietà della parrocchia San Nicolò di Giampileri Superiore (ME).

Art. 17

Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme di legge.

Lombardo Michele
Freni Nicolò

